



**COMUNE DI VICENZA  
UFFICIO SPORT**



P.G.N. 12989

25.1.2019

**FOGLIO CONDIZIONI- CONVENZIONE**

**Gestione servizi  
relativi all'impianto sportivo  
di calcio in Viale della Pace  
in zona Stanga a Vicenza**

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì

tra

Il COMUNE DI VICENZA (C.F./P.IVA 00516890241) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98 rappresentato dalla Dott.ssa Elena Munaretto, nata a Vicenza il 14.02.1960, Direttore del Servizio Sport

e

la Società A.S.D. STANGA VIEST (P. IVA 03774130243 con sede a Vicenza (VI) in Viale della Pace, 313, rappresentata dal Sig. LUCA GUIDO DALLA VENEZIA nato a Milano il 19.09.1966 – Presidente dell'Associazione

si conviene

di stipulare quanto segue per la gestione dei servizi nell'impianto sportivo di calcio in Viale della Pace in zona Stanga a Vicenza, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020 in applicazione di quanto disposto con determina dirigenziale n. 2561 del 06.12.2018 – PGN 185025 del 11.12.2018 CIG Z9F2586104:

**ART. 1 - Svolgimento del servizio**

a) Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto sportivo di calcio, con ingresso da Viale della Pace, 313, secondo il piano di utilizzo predisposto per ogni stagione dall'ufficio sport del Comune di Vicenza, in base alle richieste pervenute ed alle eventuali autorizzazioni anche occasionali, rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale.

b) Nel periodo estivo e durante le vacanze natalizie o pasquali, l'impianto è in consegna all'associazione affidataria, che potrà introitare i canoni dovuti da eventuali concessioni a terzi, autorizzati da quest'Amministrazione Comunale;

c) Saranno ammessi alla struttura Associazioni e gruppi sportivi debitamente autorizzati dal Comune di Vicenza, secondo un orario di svolgimento delle attività previsto indicativamente dalle ore 8,30 alle ore 22,30 nei giorni feriali, salvo deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale

per esigenze particolari. Nelle giornate di sabato e di domenica l'orario sarà fissato come da calendario per eventuali gare di campionato e/o manifestazioni autorizzate dal Comune;

d) Custodia e sorveglianza, piccola manutenzione e riordino dell'area di gioco, dei locali spogliatoio e bagni, sala segreteria, infermeria/massaggi, magazzino e zona somministrazione alimenti e bevande, svolgendo con scrupolosità e regolarità, le suddette operazioni quotidianamente, per garantire la fruibilità dei locali, da parte degli utilizzatori, compresa l'area verde esterna ed adiacente all'impianto;

e) Riordino delle attrezzature e materiale sportivo eventualmente presente sull'area di gioco e nei locali al servizio dell'impianto stesso, nonché controllo del regolare funzionamento degli impianti tecnici (elettrico, idrico, riscaldamento) della struttura stessa;

f) Servizi di manutenzione ordinaria e pulizia, delle aree verdi all'ingresso da Via Pascoli ed ogni altro spazio all'aperto annesso all'impianto.

## **ART. 2 - Obblighi del gestore**

L'Associazione sportiva dilettantistica, affidataria della gestione dei servizi, è tenuta a:

1. Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature e gli interventi necessari per la buona efficienza dell'impianto sportivo stesso ed eventuali guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnici di cui sopra;

2. Raccogliere eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto, usando le precauzioni del caso;

3. Controllare sull'osservanza da parte degli utenti e del pubblico, delle norme di buon comportamento, nonché corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;

4. Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine, eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di cui sopra, i casi di disordine pubblico e le eventuali infrazioni ai divieti vigenti e di transito o sosta di automezzi sugli accessi all'area dell'impianto;

5. Compilare mensilmente l'apposito modulo di rilevazione giornaliera delle presenze all'interno dell'impianto e trasmissione dello stesso all'ufficio competente;

6. Non concedere a terzi, in tutto od in parte, gli spazi ed i beni all'interno della palestra e messi a disposizione dal Comune di Vicenza;

7. Applicare una quota stagionale di partecipazione ai tesserati fino ai 16 anni, inferiore di almeno il 10% rispetto alla media cittadina, che è pari ad €. 300,00 (esclusa quota di iscrizione), al fine di favorire una maggior adesione da parte degli stessi alle attività sportive e per abbattere i costi a carico delle famiglie.

8. assunzione degli oneri delle utenze relative ai consumi di energia elettrica e per le torri faro, nonché per le utenze del gas di riscaldamento dell'impianto sportivo, come avviene in altre strutture sportive comunali.

## **ART. 3 - Riserva di utilizzo**

Il Comune di Vicenza si riserva l'utilizzo della struttura sportiva di cui all'oggetto per eventuali iniziative proprie o per eventi e manifestazioni richiesti da terzi, a condizioni da stabilire.

## **ART. 4 - Copertura Assicurativa**

L'Associazione affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati al servizio, con massimale adeguato.

## **ART. 5 – Obblighi del Comune di Vicenza**

Il Comune di Vicenza è tenuto a sostenere le spese di manutenzione straordinaria ed i costi delle utenze e dei consumi di approvvigionamento idrico per la manutenzione ordinaria del manto sintetico che dovessero rendersi necessarie.

## **ART. 6 – Durata, inadempienze, penalità, revoca e decadenza**

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione affidataria avrà durata di 24 mesi, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, rinnovabile per analogo periodo alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, previa verifica positiva da parte del Comune di Vicenza, dell'attività dell'associazione affidataria, fatta salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione della raccomandata a.r..

Non è consentita all'affidatario la cessione o il subappalto del presente servizio.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli tramite il proprio personale.

In caso di accertamento di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando le controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte aggiudicatario, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione, che sarà detratta dal pagamento della prima fattura utile.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di Vicenza di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Costituiscono in ogni modo causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

- violazione del divieto di cessione o subappalto;
- gravi irregolarità nella gestione dei servizi, sia di natura tecnica che di carattere finanziario e/o fiscale;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura negoziata, per l'affidamento della gestione dei servizi.

## **ART. 7 – Obblighi dell'aggiudicatario relativamente al personale impiegato**

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente; il Comune di Vicenza si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi tutelati dalla normativa di settore procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

## **ART. 8 – Obblighi previsti dai codici di comportamento**

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

- <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;
- <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;

## **ART. 9 – Rapporti con l'utenza**

L'Associazione affidataria, vista la particolarità e la delicatezza dell'incarico, che comporta, tra l'altro, un continuo contatto con l'utenza, dovrà fornire l'elenco dei soci dell'Associazione, che svolgeranno il servizio all'interno della struttura, i quali saranno incaricati dalla rispettiva associazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, in materia di collaborazioni sportive.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta "Custode impianto".

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, per eventuali verifiche e controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria allo svolgimento della gestione dei servizi.

#### **ART. 10 – Pubblicità all'interno dell'area di gioco dell'impianto sportivo**

All'interno dell'impianto sportivo è consentita l'esposizione di pubblicità commerciale e sportiva e non dovrà contenere messaggi di natura sindacale o politica e che tali messaggi potranno essere modificati nel corso della stagione sportiva, in relazione alle esigenze dell'Associazione Sportiva Dilettantistica concessionaria. Dovrà essere presentata richiesta all'inizio della stagione sportiva, per l'autorizzazione amministrativa valida per la durata della stessa.

#### **ART. 11 - Soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto**

Sono ammessi all'utilizzo dell'impianto gruppi ed associazioni sportivi in possesso della concessione stagionale, secondo il piano di utilizzo ordinario predisposto dall'ufficio competente, e dell'autorizzazione, per gli utilizzi occasionali, rilasciata dal Comune di Vicenza, in base ai calendari degli allenamenti e delle partite di campionato, previa richiesta scritta, presentata con almeno tre giorni di preavviso.

L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da quelli indicati al comma 1° del presente articolo.

#### **ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza, il conto corrente bancario o postale dedicati e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto.

Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il **CIG - Z9F2586104**

Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 13 – Pagamento del corrispettivo**

Per il pagamento del corrispettivo annuo pattuito, il Comune di Vicenza riconoscerà all'associazione affidataria la somma annua di €. 4.850,00 (quattromilaottococinquanta/00) + IVA (22%) e la fattura dei servizi resi dovrà essere inviata dall'Associazione affidataria, secondo le vigenti disposizioni di Legge, con modalità elettronica all'indirizzo [fatturesport@comune.vicenza.it](mailto:fatturesport@comune.vicenza.it), indicando il Codice IPA dell'Ufficio Sport del Comune di Vicenza **PGKHCR**, specificando il regime di contabilità ordinario o forfettario, soggetto o meno allo "split payment", e con cadenza trimestrale (31/12 – 31/03 – 30/06 - 30/09) a decorrere dal 31.03.2019.

L'ufficio sport del Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa fattura, previa verifica di conformità della prestazione.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il **CIG Z9F2586104** assegnato dall'AVCP e comunicato da quest'ufficio.

L'associazione affidataria della gestione, come in vigore per gli altri impianti sportivi di calcio, potrà usufruire della riduzione del 50% relativamente ai propri utilizzi, sulle tariffe fissate, rispetto ai criteri previsti nella deliberazione di G.C. n. 148/ del 24.10.2017 -PGN 139430/2017 e successive modifiche.

**ART. 15 - Trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti concorrenti, ai fini del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

**ART. 16 - Controversie**

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

**ART. 17 – Ricorso**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso, da presentare entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannareggio, 2277/2278 – 30122 – VENEZIA; Tel. 041-2403911 – fax. 041-2403940/41.

Vicenza, 25.1.2019

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Luca Guido Dalla Venezia

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE UFFICIO SPORT

Elena Munaretto

\_\_\_\_\_

